



AGENZIA DEL DEMANIO

## LOTTO 3: Comando stazione Carabinieri di San Severino Marche (MC)

Servizi relativi alle Indagini preliminari, Rilievo, Valutazione della sicurezza strutturale, Diagnosi energetica, Progettazione Definitiva ed Esecutiva da restituire in modalità BIM, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, per interventi di adeguamento sismico su 3 fabbricati di proprietà dello Stato ubicati nella Regione Marche definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione - Eventi sismici 2016.

### PROGETTO ESECUTIVO



RUP: ing. Borsella Marina

DEC: ing. Paolo Spagnoli

#### PROGETTISTI:

Mandataria/Capogruppo:

Mandanti:



DFP Engineering S.r.l.  
Via Benedetto Brin, 55  
80142 Napoli - Italia  
Tel. +39 081 0607685  
info@dfp-engineering.it  
www.dfp-engineering.it



ARETHUSA S.r.l.  
Via Rossini, 14  
80026 - Casoria (NA) - Italia  
Tel. +39 081 7577738  
arethusa@arethusasrl.it  
www.arethusasrl.it



MACRO DESIGN STUDIO  
P.zza Manifattura, 1  
38068 - Rovereto (TN) - Italia  
Tel. +39 328 9797497  
info@macrodesignstudio.it  
<https://www.macrodesignstudio.it/>

ing. Paolo Bisogni  
Via Fratelli Ruspoli, 12  
00198 - Roma - Italia  
Tel. +39 348 1210453  
bisognip@gmail.com

dott. geologo Antonio M. LAUDIERO  
Via Taranto, 6  
80011 Acerra (NA) - Italia  
Tel. +39 3388625628  
antlau@libero.it

#### TITOLO ELABORATO:

ELABORATI GENERALI  
SCHEMA DI CONTRATTO

#### CODICE ELABORATO:

MCB0419-ADM-MC0208001-XX-RT-Z-EZR009

SCALA

-

Revisione corrente	Commenti revisione					
	Redatto da	data	Controllato da	data	Approvato da	data
REV.02	TERZA EMISSIONE					
	G. DE STEFANO	04/07/23	A. MAINENTI	04/07/23	F. DE FALCO	05/07/23
REV.03	QUARTA EMISSIONE					
	G. DE STEFANO	MAGGIO/2024	A. MAINENTI	MAGGIO/2024	F. DE FALCO	MAGGIO/2024
REV.04	QUINTA EMISSIONE					
	G. DE STEFANO	MAGGIO/2024	A. MAINENTI	MAGGIO/2024	F. DE FALCO	MAGGIO/2024

#### APPROVAZIONE COMMITTENTE

A - APPROVATO  B - APPROVATO CON COMMENTI  C - NON UTILIZZABILE

	<b>C O N T R A T T O</b>	
	<b>Per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri di San Severino Marche.</b>	
	<b>C.U.P. : _____ C.I.G.: _____</b>	
	<b>TRA</b>	
	<b>AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE MARCHE,</b>	
	con sede in Ancona, via Fermo n. 1 (C.A.P. 60128) , C.F. 06340981007,	
	con indirizzo di posta elettronica certificata	
	dre_Marche@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore della	
	Direzione Regionale Marche, Dott. Cristian Torretta, nato a Rho (MI), in	
	data 01/02/1973, C.F: TRRCST73B01H264P, in virtù e nei limiti dei poteri	
	attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal	
	Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 e pubblicato nella	
	Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del	
	Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal	
	Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 98 del 17.12.2021 prot. n.	
	2021/22401/DIR e n. 103, Prot. n. 2023/8974/DIR;, presenti agli atti della	
	Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio (di seguito, per	
	brevità, il <b>“Committente”</b> o la <b>“Stazione Appaltante”</b> oppure l' <b>“Agenzia”</b> )	
	- da una parte	
	<b>E</b>	
	La soc. XXXXXXXX., partita IVA XXXXXXX, con sede in XXXXX V in	
	persona del legale rappresentante pro-tempore sig._____, nato a _____, C.F.	
	XXXXXXXX (di seguito, per brevità, anche l' <b>“Appaltatore”</b> o l' <b>“Operatore</b>	

	<b>Economico”</b> oppure la <b>“Società”</b> ) - dall’altra parte	
	(l’Agenzia e l’Appaltatore, tutti e due congiuntamente, le <b>“Parti”</b> )	
	Premesso che:	
	- con note prot. n. xx, è stato	
	nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto	
	l’ing. Marina Borsella.;	
	- con atto del n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è stato approvato il progetto esecutivo	
	dei lavori;	
	con determina prot. 2023/XXXX/DRM, l’Agenzia del Demanio ha indetto	
	una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 comma 1 let. d) del	
	D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e all’art. 4, comma 1 lett. b) dell’Ordinanza	
	Speciale n. 27/2021 per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed	
	efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri di San Severino	
	Marche.	
	- l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è stato quantificato in €	
	3.134.666,48 (euro tremilionicentotrentaquattromilaseicentosessantasei/48)	
	al netto dell’IVA di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso per € 118.122,66 (Euro	
	centodiciottomilacentove/66);	
	- il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura in oggetto è stato	
	quello del minor prezzo di cui all’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023,	
	all’art. 4 comma 2 dell’OCSR n. 27/2021;	
	- con Determinazione prot. n. 2023/XXX/DRM del XX/XX/2023,	
	l’appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all’o.e. _____, partita	
	IVA _____, con sede a _____;	

- l'appalto è stato aggiudicato al predetto o.e. per l'importo di	
€ <b>XXXXXXXX</b> (Euro _____/XX, al netto di IVA ed oneri	
previdenziali, di cui € XXXX per costi per la sicurezza non soggetti a	
ribasso, ed € XXXXX (Euro _____/XX) per costi della manodopera, in	
ragione del ribasso offerto in sede di gara (XX,XX%);	
- con riferimento alla determina di aggiudicazione, l'Ufficio Speciale	
della Ricostruzione Marche ha trasmesso parere preventivo dell'ANAC ai	
sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;	
- risultano essere stati verificati dal RUP i requisiti speciali e quelli di	
carattere generale come da nota prot. n. 2023/XXX/DRM del XX/XX/2023;	
- l'Operatore Economico dichiara di aver esaminato gli elaborati	
progettuali posti a base di gara di ben conoscere le condizioni dei luoghi,	
della viabilità d'accesso e per verificare tutte le circostanze generali e	
particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali,	
sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e di aver	
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i	
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il	
ribasso offerto;	
- (eventuale) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di	
partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto nei limiti di cui	
all'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;	
- l'operatore economico ha presentato il Patto di Integrità con cui si è	
obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi	
commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	
trasparenza e correttezza;	

- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha	
prodotto i seguenti documenti che vengono custoditi presso la sede	
dell'Agenzia e, sebbene nonmaterialmente allegati, fanno parte integrante e	
sostanziale del presente contratto:	
a) Garanzia definitiva n. 1XXXX emessa da XXXX il XX/XX/2023 per	
l'importo di € XXXXX intestata all'Agenzia del Demanio – Direzione	
Regionale Marche, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;	
b) Polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e	
manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e	
s.m.i., n. xxxx rilasciata da xxxx il XX/XX/2023X con scadenza il ____ per	
un massimale pari ad € X.000.000,00.	
<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
le Parti, come sopra qualificate, autorizzate e rappresentate, convengono e	
stipulano quanto segue:	
<b>Art. 1 – Premesse e allegati</b>	
1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, e, unitamente a tutti gli atti ed i documenti di gara, canone	
ermeneutico per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto,	
ovvero per la determinazione della volontà delle parti, e si intendono	
espressamente accettate dalle stesse.	
2. L'Appaltatore accetta, obbligandosi ad eseguirle a perfetta regola d'arte,	
tutte le opere e provviste sommariamente specificate nei documenti indicati	
nel Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito CSA), allegato al presente	
contratto per costituirne parte integrante e sostanziale insieme ai seguenti	
elaborati che si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché	

	non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione	
	appaltante:	
	a) il progetto esecutivo;	
	b) offerta economica presentata dall'Appaltatore;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo;	
	d) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del	
	Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;	
	e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h),	
	del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso	
	decreto;	
	f) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19	
	aprile 2000, n. 145;	
	g) il Capitolato Speciale d'appalto compresi gli allegati;	
	h) Il Capitolato BIMSM-Specifica Metodologia As-Built";	
	i) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi	
	compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le	
	relative relazioni di calcolo;	
	j) il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;	
	k) l'Offerta di Gestione Informativa, con le Linee guida, le specifiche	
	metodologiche operative e relativi allegati.	
	<b>Art. 2 - Oggetto del contratto</b>	
	1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva	
	alcuna, l'appalto per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento	
	energetico della sede del Comando dei Carabinieri di San Severino Marche.	

	2. Le suddette attività dovranno essere svolte sotto l'osservanza piena e	
	incondizionata delle clausole, prescrizioni, condizioni ed indicazioni	
	contenute nel progetto esecutivo, nel capitolato speciale d'appalto con i	
	relativi allegati e nel Capitolato BIMSM-Specifica Metodologia As-Built;	
	tutti documenti che qui si intendono integralmente richiamati e che	
	l'Appaltatore dichiara di conoscere.	
	3. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e	
	9, del Regolamento generale, sono riportati all'art. 4 del C.S.A.	
	4. L'Appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il	
	progetto, nonché delle previsioni, delle prescrizioni e delle specifiche	
	tecniche di cui alle tavole grafiche progettuali, agli elaborati grafici	
	progettuali ed alle relazioni, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di	
	accettare senza riserve e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	<b>Art. 3 – Durata del contratto e penali</b>	
	1. Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto è fissato giorni	
	480 (quattrocentottanta) naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del	
	verbale di consegna dei lavori secondo il cronoprogramma dei lavori di cui	
	all'art. 16 del C.S.A.	
	2. La consegna dei lavori avverrà con il Verbale di consegna dei Lavori. I	
	lavori proseguiranno senza interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i	
	verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.	
	3. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine	
	perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di	

	lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come	
	del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il	
	mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di	
	ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti	
	l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.	
	4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata	
	dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori.	
	5. Il Direttore dei Lavori, eseguiti i necessari accertamenti, avrà il compito	
	redigere il certificato di ultimazione dei lavori, nelle forme previste dalla	
	vigente normativa;	
	6. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori	
	comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo	
	pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.	
	7. Le penali, conformemente a quanto indicato all'art. 20 del C.S.A.	
	saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:	
	a) nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art.15	
	del C.S.A.;	
	b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di	
	consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti	
	prescritti;	
	c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla	
	data fissata dalla DL;	
	d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non	
	accettabili o danneggiati.	
	8. In riferimento alle penali di cui al comma 7, valgono le seguenti	

	disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 7, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la primasoglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 21 del C.S.A.; la penale di cui al comma 7, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 7, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.	
	9. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 5 e 6 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in tale ipotesi si applica l'art. 23 del C.S.A., in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	10. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo daversarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.	
	11. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi, essendo lo scopo di tale obbligo assunto dall'Appaltatore riferito solo al maggiore termine occorrente alla esecuzione	

	e/o all'ultimazione e/o alla consegna dei lavori, ovvero relativo al naturale	
	aggravio, anche amministrativo, maturato in danno della Stazione	
	Appaltante.	
	<b>Art. 4 – Sospensione dei lavori</b>	
	1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 121 del D.Lgs.	
	36/2023, dall'articolo 10 DM 49/2018, nonché dalle disposizioni di cui al	
	Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto compatibile, dall'art. 5 della L.	
	n. 120/2020.	
	2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via	
	temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano	
	prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DL può disporre	
	la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento	
	dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione,	
	con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei	
	lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui	
	esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le	
	stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della	
	consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al	
	momento della sospensione.	
	3. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante	
	l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei	
	lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del	
	procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.	
	4. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far	
	cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione	

	dell'appalto.	
	5. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.	
	6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.	
	7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a penali decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità	
	8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n. 49 del 07/03/2018.	
	9. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.	

<b>Art. 5 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore</b>	
<p>1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento Generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Nel rispetto dei documenti contrattuali l'appaltatore, entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il piano di Gestione Informativa (pGI). Il suddetto piano dovrà riportare quanto descritto nell'offerta di Gestione Informativa (oGI), predisposta in fase di gara, e rispondere al Capitolato informativo (BIMMS Method statement e BIMSM – Specifica Metodologica). Il suddetto piano di Gestione Informativa (pGI) deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento.</p>	
<p>2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato</p>	

	o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni	
	volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:	
	a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre	
	ditte estranee al Contratto;	
	b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di	
	pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con	
	l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi	
	della Stazione Appaltante;	
	c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti	
	diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o	
	responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate	
	dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o	
	aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari	
	di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,	
	in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della	
	Stazione Appaltante;	
	d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di	
	carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o	
	specifici;	
	e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in	
	ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il	
	programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,	
	eventualmente integrato ed aggiornato.	
	2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma	
	predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale	

	cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.	
	<b>Art. 5 bis - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori</b>	
	1. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo, nonché in ragione – e comunque nel rispetto – del complessivo termine di ultimazione dei lavori, come indicato all’art. 3, comma 1, del presente contratto. Tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.	
	2. La Stazione Appaltante ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione dei lavori per controllare il regolare andamento degli stessi.	
	3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.	
	<b>Art. 6 - Corrispettivi e pagamenti</b>	
	1. Il corrispettivo per i lavori oggetto dell’appalto ammonta a € XXXXXX, al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 118.122,66 (Euro centodiciottomilacentove/66), il tutto IVA esclusa, corrispondente al ribasso unico percentuale offerto del XX,XX% sull’importo a base di gara.	

	Tale importo sarà liquidato, previa verifica delle attività rese nelle modalità	
	prescritte dal Capitolato Speciale di appalto negli artt. 24 e ss del C.S.A.	
	2. Il contratto è stipulato a misura.	
	3. Si procederà dunque alla contabilizzazione il corrispettivo contrattuale si	
	riferisce alla prestazione complessiva come eseguita ed in coerenza ai corpi	
	d'opera.	
	4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi	
	concernenti le prestazioni oggetto del presente affidamento ed ogni opera,	
	attività e fornitura che si renderanno necessarie per l'esecuzione dello stesso	
	e per il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso,	
	opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni	
	previste, incluse le attività preliminari.	
	5. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori	
	eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26, raggiungono un	
	importo non inferiore ad Euro 300.000,00 (euro trecentomila) come	
	risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di	
	cui all'art. 14 del DM 49/2018.	
	6. Il certificato di pagamento dovrà tenere conto dell'eventuale	
	anticipazione che l'appaltatore potrà richiedere ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 che verrà scomputata proporzionalmente	
	sugli importi degli stati di avanzamento. La Stazione Appaltante opererà una	
	ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) a garanzia dell'osservanza	
	delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei	
	regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei	

	lavoratori.	
	7. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva avviene alle condizioni di cui all'art. 29 del C.S.A. nonché alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata a saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato- per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.	
	8. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 28 del CSA, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.	
	9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa, l'Appaltatore può richiedere l'anticipazione dell'importo contrattuale previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	

	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma dei lavori.	
	10. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche	
	tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3	
	aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	
	mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandola all'Agenzia del	
	Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando	
	obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB), il	
	C.U.P. : G53I18000110001 C.I.G.: _____	
	11. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento	
	della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di	
	conto corrente dedicato di cui all'art. 8 del presente Contratto.	
	12. La Stazione appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in	
	caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore ai sensi	
	dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.	
	<b>Art. 7 – Revisione dei prezzi</b>	
	1. La Stazione Appaltante dà luogo ad una revisione prezzi ai sensi dell'art.	
	60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, a causa	
	del verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una	
	variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al	
	cinque per cento dell'importo complessivo.	
	2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, i prezzi sono aggiornati,	
	nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle	
	prestazioni da eseguire.	

	3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui	
	al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a)	
	con riguardo ai lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione.	
	4. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei	
	prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di	
	affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice, in regione del quadro	
	normativo vigente.	
	5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n.	
	36/2023, si dà atto che questa stazione appaltante si riserva la possibilità,	
	contemplata dalla medesima previsione normativa, che, qualora in corso di	
	esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle	
	prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la	
	stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle	
	condizioni originariamente previste.	
	6. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le	
	disposizioni di cui all'art. 120 del codice dei contratti.	
	<b>Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010	
	l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale	
	dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge	
	136/2010", qui allegata, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti	
	abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. In caso di RTI, il	
	pagamento sarà effettuato sul conto corrente della mandataria.	
	2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7	
	giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti	

	autorizzati ad operare su di esso.	
	3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.	
	4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010.	
	6. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.	
	<b>Art. 9 – Obblighi specifici dell'Appaltatore</b>	
	1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato speciale d'appalto Norme tecniche e Norme amministrative. Al personale impiegato nell'appalto si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale.	

	2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e	
	s.m.i. l'Appaltatore:	
	a) ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale	
	piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento,	
	realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché le eventuali	
	proposte integrative.	
	b) aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera	
	precedente in funzione delle eventuali variazioni del settore di competenza.	
	3. Fermo quanto previsto nel precedente comma l'Appaltatore si obbliga,	
	altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di	
	assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina	
	infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;	
	b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro	
	applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da	
	successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto	
	collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella	
	località di svolgimento delle prestazioni;	
	c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di	
	qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività	
	oggetto dell'appalto;	
	d) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea	
	a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;	

e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività	
in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato speciale	
d'appalto Norme tecniche e Norme amministrative;	
f) ad utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che	
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e/o alla riduzione dei	
rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le	
prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. I	
requisiti ambientali relativi ai lubrificanti sono contenuti nell'Allegato al	
Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare	
dell'11 ottobre 2017 s.m.i., p.to 2.7.5.	
g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le	
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili	
alla attività oggetto di affidamento;	
h) a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento	
e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del	
contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo	
svolgimento di tali verifiche;	
i) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione	
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli	
organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie	
del subappalto;	
j) comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94, 95 e	
100 del D.lgs. n. 36/2023.	
4. L'Appaltatore dichiara altresì:	
a) di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e	

	condizioni in cui debbono eseguirsi i lavori;	
	b) che gli oneri per l'allacciamento e i consumi della fornitura idrica ed elettrica sono a suo onere e carico posto che le attuali utenze verranno chiuse;	
	c) di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;	
	d) di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti e come da cronoprogramma.	
	5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	6. L'Appaltatore si impegna comunque ad eseguire le prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nei termini, modi e condizioni indicati nella propria offerta, nonché all'osservanza della disciplina del Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i., del Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, nei limiti della sua applicabilità e perdurante vigenza e comunque ove espressamente richiamato, nonché dei relativi decreti attuativi e/o correttivi, e comunque della complessiva normativa pubblicistica applicabile, anche ove non espressamente richiamata, così delle disposizioni generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, e di quelle relative al	

contratto di appalto.

**Art. 10 – Responsabilità e oneri a carico dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di danni, esso deve provvedere al completo risarcimento degli stessi e ciò senza diritto a ricompensi, anche oltre agli importi di massima previsti nelle polizze prodotte dall'appaltatore, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

3. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Sono comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale, oltre che quelli comunque assunti in forza della partecipazione alla procedura di affidamento.

5. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, con particolare riferimento a quelle

	relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sul cantiere, anche al fine di	
	prevenire ogni possibile danno ai terzi, in ragione dell'effettiva collocazione	
	delle opere ed al flusso pedonale e/o veicolare del Porto.	
	<b>Art. 11 – Risoluzione del contratto</b>	
	1. In tutti quei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Committente	
	ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione	
	d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.	
	2. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste nel CSA ed a cui si fa espresso	
	rinvio, la Committente ha inoltre diritto di recedere dal contratto nei seguenti	
	casi:	
	a) accertato e grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti nel	
	contratto a seguito di tre lettere di contestazione per inadempimenti anche di	
	diversa natura. In caso di inadempimento, il direttore	
	lavori/RUP/Coordinatore della sicurezza a seconda degli aspetti di propria	
	competenza, effettueranno la contestazione all'Appaltatore, il quale avrà 10	
	giorni dalla ricezione via pec per rispondere ed effettuare eventuali	
	controdeduzioni. Decorso tale termine senza riscontro da parte	
	dell'Appaltatore ovvero nel caso in cui il direttore lavori/RUP/Coordinatore	
	per la sicurezza non ritenga comunque accoglibili/fondate le	
	controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, la contestazione diventerà	
	definitiva;	
	b) quando il valore complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento)	
	dell'importo del contratto;	
	c) utilizzo di personale senza le prescritte abilitazioni;	
	d) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;	

e) quando vengono meno le garanzie e/o assicurazioni previste dal presente	
Capitolato e/o qualora le stesse non vengano reintegrate;	
f) in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;	
g) in caso manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,	
nell'esecuzione dei lavori;	
h) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi	
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni	
o diffidefattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;	
i) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
personale;	
j) sospensione dei lavori o mancata ripresa o rallentamento degli stessi da	
parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;	
k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il	
subappalto;	
l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo	
dell'opera;	
m) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori	
di cui al Decreto n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e	
45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore	
dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;	
n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai	
sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile	
2008, n. 81;	

	o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al	
	personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o	
	dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui	
	all'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2008;	
	p) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il	
	RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,	
	contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)	
	giorni per la presentazione delle controdeduzioni;	
	q) perdita dei requisiti generali e/o speciali, anche nel corso dell'esecuzione	
	del contratto, ovvero di false attestazioni rilasciate a tale fine	
	dall'Appaltatore, nei termini e con le modalità previste dalla legge;	
	r) omessa o non tempestiva comunicazione, anche in caso di stipula di	
	subcontratto, all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione	
	che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore,	
	degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera	
	delle imprese", ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che	
	abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e	
	all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. (art. 4	
	comma 2 lett. a) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta	
	sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle	
	procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma);	
	s) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, di un suo avente causa o	
	dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con	
	funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del	

	contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
	giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p.,	
	319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-	
	quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis	
	c.p. (art. 4 comma 2 lett. b) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta	
	sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle	
	procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma);	
	t) qualora dovesse pervenire nel corso del rapporto contrattuale	
	un'informazione antimafia con esito di accertamento della sussistenza di	
	una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del	
	D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di	
	cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.	
	u) ogni altra causa prevista dalla legge o dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	3. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente, qualora	
	dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula	
	dello stesso, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.	
	4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in	
	seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese	
	connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di	
	tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a	
	credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla	
	garanzia fideiussoria.	
	<b>Art. 13 – Cessione del contratto e subappalto</b>	
	1. A pena di nullità è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere il	
	contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	

	2. Previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, è ammesso il	
	ricorso al subappalto per le seguenti prestazioni, che l’Affidatario ha indicato	
	in sede di offerta nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dall’art.	
	119 del d.lgs. 36/2023, e risultanti dai documenti di gara: per la categoria	
	prevalente OG 1 è prevista la possibilità di subappalto nel limite massimo	
	del 50%; la categoria scorporabile OS30 a qualificazione obbligatoria è	
	subappaltabile al 100% ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.	
	3. A pena di nullità e/o comunque di risoluzione del presente contratto, non	
	può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative	
	alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.	
	4. Al personale impiegato nell’appalto si applica il contratto collettivo	
	nazionale o territoriale del settore di competenza ovvero dell’Edilizia	
	Cooperativa.	
	5. Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, i pagamenti al subappaltatore,	
	comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC dello	
	stesso e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla	
	contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’ottemperanza alle	
	prescrizioni inderogabili in materia di tracciabilità dei pagamenti. Ai sensi	
	dell’art. 17, ultimo comma del D.P.R. 633/1972 aggiunto dall’art. 35, co. 5	
	della L. 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di IVA relativi	
	alle fatture quietanzate dei subappaltatori devono essere assolti dal debitore	
	principale.	
	<b>Art. 14 – Collaudo dei lavori e regolare esecuzione</b>	
	1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante,	
	sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di	

	collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due	
	anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende	
	tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia	
	intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.	
	<b>2.</b> Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma	
	1 assuma carattere definitivo.	
	<b>Art. 15 – Norme di riferimento</b>	
	<b>1.</b> L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di	
	interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
	all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16	
	del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare	
	di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;	
	<b>2.</b> Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa	
	referimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e	
	s.m.i. e al d.p.r. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle	
	disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che ne forma parte	
	integrante e sostanziale, anche ove non espressamente richiamate.	
	<b>Art. 16 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico e monitoraggio dei</b>	
	<b>rapporti intercorrenti tra l'Agenda e l'Appaltatore a fini</b>	
	<b>dell'anticorruzione</b>	
	<b>1.</b> L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione,	
	gestione e controllo dell'Agenda ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito	
	istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice	

	Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio	
	dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.	
	L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento	
	contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli	
	effetti di cui all’art. 1456 c.c.	
	2. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione	
	dell’impegno di cui al comma 1.	
	3. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula	
	del presente Contratto;	
	b) dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non	
	sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’Agenzia e	
	che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di	
	alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia per facilitare la conclusione del	
	contratto o l’esecuzione dello stesso;	
	c) dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative	
	ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il	
	triennio successivo all’cessazione del rapporto.	
	4. È vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a	
	dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell’Agenzia di parte o	
	tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto.	
	<b>Art. 17 – Trattamento dei dati</b>	
	Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di	

cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati	
personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella	
fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle	
disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di	
queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale	
contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato,	
applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti	
automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale	
espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi	
all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero	
Titolari autonomi dei relativi trattamenti.	
<b>Art. 18 – Controversie e foro competente</b>	
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di	
Committenza o la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti	
dall'interpretazione e/o dall' esecuzione del presente contratto sarà	
competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del contratto.	
<b>Art. 19 - Protocollo di legalità</b>	
L'appaltatore assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri	
subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole	
del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la	
Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario	
Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia	
S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.	
- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e	
approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente	

	affidamento.	
	- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).	
	- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
	- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).	
	- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
	- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi	

	all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve	
	essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti	
	interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha	
	disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del	
	D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).	
	- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per	
	l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).	
	- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva	
	espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del	
	vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate	
	successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione	
	dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	
	- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa	
	la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare	
	senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e	
	la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si	
	riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art.	
	3 comma 2).	
	- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o	
	subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie	
	dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione,	
	ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la	
	cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno	
	immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della	
	clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3	

	comma 2).	
	- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione	
	tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in	
	qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei	
	dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della	
	esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni	
	qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato	
	funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta	
	misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto	
	dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).	
	- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti	
	del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei	
	dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e	
	all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in	
	relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui	
	agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2,	
	353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).	
	- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia	
	Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di	
	prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare	
	lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di	
	condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei	

	componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia	
	nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1	
	lett. a).	
	- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli	
	accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di	
	repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).	
	- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite	
	l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui	
	all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il	
	Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al	
	subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo	
	stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
	- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una	
	clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia	
	della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli	
	indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
	alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle	
	informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del	
	2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi	
	titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei	
	crediti (art. 6 comma 2 lett. c).	
	- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori	
	distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo	
	n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del	
	Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente	

	l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori	
	nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento	
	(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il	
	sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato	
	dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa	
	autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori	
	distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione	
	nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere	
	prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione	
	delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art.	
	6 comma 2 lett. d).	
	- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla	
	forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la	
	qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue	
	attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche	
	al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di	
	nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie	
	professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2	
	lett. b).	
	- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue	
	attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni	
	relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al	
	presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite	
	presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità	

	all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
	- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
	<b>Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia</b>	
	<b>1.</b> La Stazione Appaltante dà atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, come da certificazione antimafia agli atti.	
	<b>2.</b> L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, in ogni caso non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento per sé, e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del D. Lgs. 159/2011.	
	<b>3.</b> La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso sopraggiungano cause divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ovvero, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del medesimo D. Lgs. 159/2011, vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.	
	<b>Art. 21 - Domicilio delle parti</b>	
	Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:	
	- La Società XXXXX elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, sita in _____ Via _____, indicando come indirizzo p.e.c. valido ad ogni effetti di legge _____	

- l’Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della	
Direzione Regionale Marche, sita in Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro	
40, Ancona, indicando come indirizzo p.e.c. valido ad ogni effetto di legge:	
dre_Marche@pce.agenziademanio.it.	
<b>Art. 22 – Forma, spese di contratto e trattamento fiscale e registrazione</b>	
1. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata/in forma pubblica	
amministrativa ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 36/2023.	
2. Il Presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai	
sensi dell’art. 5, co. 2 del DPR 131/1986 con spese a carico dell’appaltatore	
comprehensive dei costi relativi all’imposta di bollo che quest’ultimo dichiara	
di aver già corrisposto con versamento mediante F24 sul codice tributo	
1552.	
3. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla	
eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere	
gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra	
spesa concernente l’esecuzione dello stesso.	
<b><u>Allegati</u></b> (cfr. art. 1, comma 2, del presente contratto):	
- Capitolato speciale d’appalto;	
- Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010;	
La firma elettronica del legale rappresentante dell’Appaltatore significa	
anche, specifica approvazione, ove occorra, dei seguenti articoli: Art. 1 –	
Allegati; Art. 3 – Durata del contratto e penali; ; Art. 4 – Sospensione dei	
lavori; Art. 9 – Obblighi specifici dell’Appaltatore; Art. 11 – Responsabilità	
e oneri a carico dell’appaltatore; Art. 12 – Risoluzione del contratto; Art. 13	
– Cessione del contratto e subappalto – Art. 15 – Normativa applicabile e	

